

AVVISO

di notificazione a mezzo di pubblici proclami

autorizzata con Ordinanza resa dal TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis n. 10708 del 24 ottobre 2014 nell'ambito del giudizio, rubricato al numero di Registro Generale 7766 del 2014, incardinato dal **Sig. Michele Pagano**, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula n. 34, contro il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Sede Provinciale di Napoli** e nei confronti dei **Dott.ri Longobardi Salvatore e Brancaccio Loredana**, per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata *“esclusivamente con modalità web”* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *“personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”*.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti su indicate in data 7 agosto 2014, il Sig. Pagano ha altresì impugnato:

- il Decreto prot. n. AOO8/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli;
- l'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che *“le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”*;
- la graduatoria provinciale provvisoria scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele.
- la graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele.

- il Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Scolastica Regionale della Campania –Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui approva le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014-2017, senza prevedere l'inserimento del nominativo del ricorrente;

- la graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 26 agosto 2014, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento del Sig. Pagano Michele;

Il ricorrente, docente abilitato all'insegnamento in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale del 1999 (con punteggio 63,00) per la classe di concorso A047 – matematica –, sino al 2011 è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo, per mera comodità espositiva, anche “GAE”) del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli.

Con riferimento al triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale ha richiesto al personale docente ed educativo, inserito nella precedente graduatoria ad esaurimento, di trasmettere, qualora interessato, apposita domanda di permanenza e/o aggiornamento all'interno della graduatoria medesima, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del menzionato decreto.

Sebbene il sig. Pagano avesse, anche con riferimento al triennio scolastico 2011-2014, interesse ad aggiornare la precedente graduatoria al fine dell'espletamento dell'attività di docenza, per gravi ragioni di salute si è trovato impossibilitato a presentare la relativa domanda entro il termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. In via consequenziale, il nominativo del ricorrente è stato cancellato dalla GAE riferita al triennio in questione.

Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in G.U. n. 29 del 11 aprile 2014) il MIUR ha indetto la procedura di *“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo”*, relativamente agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il menzionato decreto ha previsto all'art. 9, comma 2, la modalità di trasmissione della domanda esclusivamente tramite il sistema *intranet*, predisposto dal Ministero.

Del tutto inspiegabilmente, nonostante il sig. Pagano fosse già registrato alla succitata procedura di presentazione di istanze *online*, non ha potuto procedere alla successiva fase di inserimento della domanda, poiché è stato individuato dal sistema del MIUR come *“Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento”*. Con tale dicitura, il sistema ha dunque bloccato la prosecuzione delle necessarie attività inerenti la trasmissione della domanda del sig. Pagano.

Pertanto, il ricorrente, al fine di non veder preclusa la possibilità di essere reinserito nella GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha presentato con raccomandata a/r del 23 aprile 2014, indirizzata all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania – Sede Provinciale di Napoli (in

ottemperanza a quanto previsto dalla *lex specialis*, all'art. 9, comma 1) e, dunque, entro il termine indicato dal D.M. n. 235/2014, apposita domanda di ammissione alla procedura in formato cartaceo, peraltro corredandola della documentazione richiesta dall'art. 9.

Le impugnazioni proposte dal Sig. Pagano innanzi al TAR Lazio – Roma si fondano sull'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014, avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata *“esclusivamente con modalità web”* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *“personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”*.

La censura dedotta (in sede di ricorso introduttivo del giudizio, di primo ricorso per motivi aggiunti e di secondo ricorso per motivi aggiunti) è la seguente:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. 07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.

Con il primo ed unico motivo di ricorso il Sig. Pagano ha evidenziato la contraddittorietà del decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura *online*, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE di prossima emanazione.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa *lex specialis*.

Difatti, l'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*, al comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*.

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda

Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, relativamente al ricorso R.G. n. 7766/2014, ha accolto la richiesta del ricorrente volta a consentire la riapertura del termine per la trasmissione online della domanda di reinserimento nella GAE 2014-2017 o, in alternativa, l'inserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento.

Successivamente, nelle more del presente giudizio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, ha comunicato la pubblicazione, sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), delle *“graduatorie ad esaurimento provvisorie, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 relative anche agli elenchi di sostegno”*.

Sebbene, come ampiamente evidenziato con il ricorso introduttivo del giudizio, il Sig. Pagano abbia presentato, con raccomandata a/r del 23 aprile 2014 (e, quindi, non con la prescritta modalità web, in virtù del fatto che il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come *“Aspirante non presente nella base informativa delle gae”*), apposita domanda di ammissione alla procedura di *“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo”* e nonostante codesto T.A.R. abbia accolto, come già suesposto, con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, la richiesta di reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento, l'Amministrazione Scolastica, con avviso prot. n. AOO9/U, ha chiarito che nell'ambito delle graduatorie provvisorie emanate in data 29 luglio 2014 non si è tenuto conto delle domande cartacee inviate dai candidati. In via consequenziale, disattendendo quanto disposto con l'ordinanza n. 3505/2014, l'Amministrazione resistente non ha inserito il nominativo del Sig. Pagano all'interno delle graduatorie *de qua*. Il ricorrente si è visto costretto a presentare gravame avverso le succitate graduatorie, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 agosto 2014.

Conseguentemente, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del presente giudizio, l'Amministrazione resistente, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, ha approvato le *“graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”*, pubblicate sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), all'interno delle quali non compare, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

Pertanto, avverso il decreto di approvazione della GAE definitiva del 26 agosto 2014, nonché avverso la graduatoria medesima, nella parte in cui non prevedono il reinserimento del nominativo del

ricorrente, quest'ultimo ha provveduto a presente, in data 29 settembre 2014, un secondo ricorso per motivi aggiunti.

A seguito della camera di consiglio del 23 ottobre 2014, con Ordinanza n. 10708 del 24 ottobre 2014, il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, relativamente al ricorso R.G. n. 7766/2014, ha accolto la richiesta del ricorrente e, per l'effetto, ha ammesso con riserva il Sig. Pagano nella graduatoria definitiva per la classe di materie A047 – Matematica presso l'USR per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli.

Con la medesimo Ordinanza, inoltre, il T.A.R. Lazio ha altresì autorizzato il ricorrente ad effettuare la presente notificazione a mezzo pubblici proclami in via telematica a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – fascia A047 – matematica, collocati nelle posizioni ricomprese tra la n.1 e la n.398.

Si riporta pedissequamente di seguito il testo del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al numero di R.G. 7766/2014, incardinato dal Sig. Michele Pagano innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, il testo del primo ricorso per motivi aggiunti, nonché il testo del secondo ricorso per motivi aggiunti.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso

Nell'interesse del sig. MICHELE PAGANO (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula, n. 34 (V piano), ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari

del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la

domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata “esclusivamente con modalità web” (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all’art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo “personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”;

FATTO

1. L’odierno ricorrente, sig. Michele Pagano, docente abilitato all’insegnamento in virtù di quanto disposto dal decreto ministeriale del 1999 (con punteggio 63,00) per la classe di concorso A047 – matematica –, sino al 2011 è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo, per mera comodità espositiva, anche “GAE”) del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli.

2. Con riferimento al triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale ha richiesto al personale docente ed educativo, inserito nella precedente graduatoria ad esaurimento, di trasmettere, qualora interessato, apposita domanda di permanenza e/o aggiornamento all’interno della graduatoria medesima, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del menzionato decreto.

Sebbene il sig. Pagano avesse, anche con riferimento al triennio scolastico 2011-2014, interesse ad aggiornare la precedente graduatoria al fine dell’espletamento dell’attività di docenza, per gravi ragioni di salute si è trovato impossibilitato a presentare la relativa domanda entro il termine previsto dall’art. 9 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011. In via consequenziale, il nominativo del ricorrente è stato cancellato dalla GAE riferita al triennio in questione.

3. Con decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in G.U. n. 29 del 11 aprile 2014) il MIUR ha indetto la procedura di “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo”, relativamente agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il menzionato decreto ha previsto all’art. 9, comma 2, la modalità di trasmissione della domanda esclusivamente tramite il sistema intranet, predisposto dal Ministero, stabilendo peraltro, al successivo comma 3, due fasi per l’utilizzo della menzionata funzionalità web: una prima fase di registrazione per il personale interessato (lett. a) ed una seconda fase di inserimento e trasmissione della domanda (lett. b).

Il sig. Michele Pagano, onde conseguire il reinserimento nella GAE della Provincia di Napoli, ha dunque provveduto, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, lett. a), alla registrazione; peraltro, tale fase ha richiesto, in base a quanto disposto dalla lex specialis, l’ulteriore onere di recarsi presso una istituzione scolastica al fine di effettuare il riconoscimento fisico dell’interessato. Ebbene, il ricorrente ha espletato tutte le attività richieste dall’art. 9, comma 3, lett. a) ai fini della registrazione, completando, pertanto, con successo la prima fase di presentazione della domanda.

Dunque, in considerazione del buon esito delle operazioni su elencate, il ricorrente ha continuato a seguire le istruzioni predisposte dal Ministero, con riferimento alla successiva fase di inserimento della domanda (lett. b).

Del tutto inspiegabilmente, nonostante il sig. Pagano fosse già registrato alla succitata procedura di presentazione di istanze online e sebbene avesse accesso alle graduatorie di istituto tramite il sito del Ministero, non ha potuto procedere alla successiva fase di inserimento della domanda, poiché è stato individuato dal sistema del MIUR come “Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento”. Con tale dicitura, il sistema ha dunque bloccato la prosecuzione delle necessarie attività inerenti la trasmissione della domanda del sig. Pagano.

4. Pertanto, il ricorrente, ritenendo malfunzionante il sito internet del Ministero, al fine di non veder preclusa la possibilità di essere reinserito nella GAE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha presentato con raccomandata a/r del 23 aprile 2014, indirizzata all’Ufficio Scolastico per la Regione Campania – Sede Provinciale di Napoli (in ottemperanza a quanto previsto dalla lex specialis, all’art. 9, comma 1) e, dunque, entro il termine indicato dal D.M. n. 235/2014, apposita domanda di ammissione alla procedura in formato cartaceo, peraltro corredandola della documentazione richiesta dall’art. 9.

5. Ciononostante, il Sig. Pagano, per mero tuziorismo, si è personalmente recato, nei giorni immediatamente successivi all’invio dell’istanza cartacea, presso la sede del C.S.A. di Napoli, al fine di richiedere chiarimenti circa il riscontrato guasto del sistema di presentazione di istanze online del MIUR.

6. Tuttavia, dopo aver appreso, per le vie brevi, il perfetto funzionamento del summenzionato servizio web, il ricorrente ha provveduto ad integrare la propria domanda di inserimento nella GAE 2014-2017, inviando, con raccomandata a/r del 10 maggio 2014 (quindi nei termini previsti dalla lex specialis), all’Ufficio Scolastico per la Regione Campania – Sede Provinciale di Napoli, copia della schermata web del sito intranet del MIUR, stampata in data 09 maggio 2014, dalla quale si evince come il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come “Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento” e, di conseguenza, non consentisse allo stesso di procedere alla successiva fase di inserimento della domanda.

Sebbene, alla data odierna, l’Amministrazione resistente non abbia ancora fornito alcun riscontro alla istanza trasmessa dal ricorrente, né siano state pubblicate le graduatorie aggiornate, la circostanza che ha costretto il sig. Pagano a presentare la domanda di aggiornamento con modalità differenti da quelle previste dalla lex specialis (formato cartaceo in luogo dell’istanza online), comporta il ragionevole timore, in capo al ricorrente, di non poter essere inserito nelle GAE di prossima pubblicazione. Difatti, in base a quanto previsto dall’art. 9, le domande, relative alla procedura in questione, si sarebbero dovute presentare “esclusivamente con modalità web”.

È bene sin d’ora evidenziare come, il mancato inserimento del sig. Pagano all’interno delle GAE 2014-2017 cagionerebbe senz’altro un danno grave ed irreparabile, poiché il ricorrente vedrebbe precluso sia il proprio diritto ad essere reinserito nella graduatoria ad esaurimento, con il punteggio maturato all’atto della cancellazione (così come previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1-bis, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143), sia la possibilità di usufruire delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati; inoltre, il ricorrente non potrebbe stipulare contratti a tempo determinato o beneficiare della possibilità di effettuare supplenze annuali.

7. Il provvedimento impugnato è illegittimo e va, pertanto, annullato alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST..
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L.
07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143). VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER
CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.**

1. Il decreto ministeriale n. 235/2014 appare innanzitutto contraddittorio nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE di prossima emanazione.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa lex specialis.

Difatti, l'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università", al comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione resistente non si è al contempo premurata di consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema online, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano

assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che: “la omissione della domanda è sì sanzionabile con la esclusione dalla graduatoria ma che tuttavia tale cancellazione non è assoluta ben potendo gli interessati, nonostante la omissione della tempestiva domanda di essere confermati nella graduatoria, dichiarare entro un termine loro da assegnare, di volere essere inclusi” (cfr. Tribunale di Firenze, 17 maggio 2013; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 05 luglio 2011, n. 5874; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 30 giugno 2010, n. 21793).

Pertanto, alla luce di quanto precisato dal T.A.R., la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere messo nella condizione di presentare l'istanza di reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura.

2. Quanto sin qui rappresentato evidenzia la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifeste del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, in aperta violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione amministrativa, sia di quelli costituzionalmente garantiti (di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana), sia di quelli previsti dalla normativa nazionale di cui alla Legge 241 del 1990, ha operato un illegittimo discrimine tra i docenti già inseriti nella precedente graduatoria (2011-2014) ed i docenti i cui nominativi non erano presenti in quest'ultima.

Peraltro, pare doveroso evidenziare che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione resistente, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente. Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris è interamente affidato all'evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il sig. Pagano dal provvedimento impugnato è gravissimo. Il mancato inserimento del ricorrente all'interno della GAE di prossima emanazione comporterebbe l'impossibilità per il Sig. Pagano di espletare per il triennio 2014 – 2017 l'attività di docenza.

E' pertanto necessario un provvedimento di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale volto a consentire, in via cautelare e con urgenza al ricorrente la trasmissione della domanda di reinserimento nella GAE, mediante adozione di un opportuno provvedimento con il quale si ordini all'Amministrazione resistente la riapertura del termine per la trasmissione online o, in alternativa, l'adozione di misure cautelari urgenti con le quali si ordini all'Amministrazione resistente di considerare valida l'istanza tempestivamente presentata dal ricorrente in data 23 aprile 2014, anche nei limiti dell'inserimento con riserva.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la graduatoria ad esaurimento riferita al triennio 2014-2017 verrà pubblicata presumibilmente entro il mese di agosto 2014; entro tale data non sarebbe, difatti, possibile addivenire ad una pronuncia nel merito che definisca il presente giudizio. Si rende, pertanto, necessario un provvedimento cautelare urgente da parte di Codesto TAR.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., previa adozione di misure cautelari urgenti, idonee a consentire al sig. Pagano la trasmissione della propria domanda di reinserimento all'interno della GAE 2014-2017 o, in alternativa, l'adozione di misure cautelari urgenti con le quali si ordini all'Amministrazione resistente di considerare valida l'istanza tempestivamente presentata dal ricorrente in data 23 aprile 2014, anche nei limiti dell'inserimento con riserva, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il decreto ministeriale in epigrafe in parte qua.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, 4 giugno 2014

Avv. Stefania Terracciano

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, ha valore indeterminato. L'importo del contributo unificato risulta, comunque, non dovuto atteso che il ricorrente percepisce un

reddito imponibile inferiore ad euro 32.298,99, come da autocertificazione che si produce nel fascicolo e, dunque, rientra nella fascia in ordine alla quale ha diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 4 giugno 2014

Avv. Stefania Terracciano

TESTO INTEGRALE DEL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sez. III bis – R.G. n. 7766/2014

Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse del **sig. Michele Pagano** (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula, n. 34 (V piano), ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it.

- ricorrente

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

- resistente

e nei confronti di

- **Longobardi Salvatore;**
- **Brancaccio Loredana;**

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

- del Decreto prot. n. AOO8/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli;
- dell'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o

il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”;

- della graduatoria provinciale provvisoria scuola II grado pubblicata – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;

- della graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;

nonché

(atti già impugnati con il ricorso introduttivo)

del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata “esclusivamente con modalità web” (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo “personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”;

Premessa

1. Preliminarmente si richiama e, per ragioni di sintesi, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 giugno 2014, quanto alla puntuale ricostruzione in fatto ed alle argomentazioni in diritto ivi illustrate, che qui si intendano espressamente ribadite.

2. Come noto, con il ricorso introduttivo, il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, ha stabilito che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata “esclusivamente con modalità web” (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo “personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”.

3. Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, codesto Ill.mo T.A.R., Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la

richiesta del ricorrente volta a consentire la riapertura del termine per la trasmissione online della domanda di reinserimento nella GAE 2014-2017 o, in alternativa, l'inserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento.

4. Successivamente, nelle more del presente giudizio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, ha comunicato, con Avviso prot. n. AOO9/U del 29 luglio 2014, che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione in quanto l'art. 1 comma 1 del D.M. 235/2014 prevede esclusivamente: 1) la permanenza e/o aggiornamento del punteggio in graduatoria; 2) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; 3) il trasferimento in altra provincia”.

Ed invero, in pari data del succitato provvedimento, l'Amministrazione resistente ha emanato il Decreto prot. n. AOO8/U, con il quale ha comunicato la pubblicazione, sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), delle “graduatorie ad esaurimento provvisorie, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 relative anche agli elenchi di sostegno”.

Sebbene, come ampiamente evidenziato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. Pagano si sia visto costretto a presentare con raccomandata a/r del 23 aprile 2014 (e, quindi, non con la prescritta modalità web, in virtù del fatto che il sistema del Ministero identificasse il ricorrente come “Aspirante non presente nella base informativa delle gae”), apposita domanda di ammissione alla procedura di “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo” e nonostante codesto T.A.R. abbia accolto, come già suesposto, con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, la richiesta di reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento, l'Amministrazione Scolastica, con avviso prot. n. AOO9/U, ha chiarito che nell'ambito delle graduatorie provvisorie emanate in data 29 luglio 2014 non si è tenuto conto delle domande cartacee inviate dai candidati. In via consequenziale, disattendendo quanto disposto con l'ordinanza n. 3505/2014, l'Amministrazione resistente non ha inserito il nominativo del ricorrente all'interno delle graduatorie de qua.

Tali provvedimenti, oggetto della presente impugnazione, risultano illegittimi in quanto inficiati dai medesimi vizi già illustrati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Per tale ragione, pare doveroso evidenziare nuovamente l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza,

quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, oltre alle suesposte considerazioni, il contegno tenuto dall'Amministrazione Scolastica resistente appare illegittimo laddove non ha previsto, in ottemperanza dell'Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, resa da codesto Ill.mo T.A.R., il reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della emananda graduatoria ad esaurimento riferito al triennio 2014-2017.

7. Tanto premesso in fatto, di seguito si riportano pedissequamente i motivi di diritto già formulati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e si evidenzia che i provvedimenti in questa sede gravati sono illegittimi per le seguenti considerazioni in

“DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST..
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L.
07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143). VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER
CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,
CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.**

1. Il decreto ministeriale n. 235/2014 appare innanzitutto contraddittorio nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE di prossima emanazione.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa lex specialis.

Difatti, l'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”, al comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: “Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione resistente non si è al contempo premurata di consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema online, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

Peraltro, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che: “la omissione della domanda è sì sanzionabile con la esclusione dalla graduatoria ma che tuttavia tale cancellazione non è assoluta ben potendo gli interessati, nonostante la omissione della tempestiva domanda di essere confermati nella graduatoria, dichiarare entro un termine loro da assegnare, di volere essere inclusi” (cfr. Tribunale di Firenze, 17 maggio 2013; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 05 luglio 2011, n. 5874; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 30 giugno 2010, n. 21793).

Pertanto, alla luce di quanto precisato dal T.A.R., la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere messo nella condizione di presentare l'istanza di reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura.

2. *Quanto sin qui rappresentato evidenzia la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifeste del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, in aperta violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione amministrativa, sia di quelli costituzionalmente garantiti (di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana), sia di quelli previsti dalla normativa nazionale di cui alla Legge 241 del 1990, ha operato un*

illegittimo discrimine tra i docenti già inseriti nella precedente graduatoria (2011-2014) ed i docenti i cui nominativi non erano presenti in quest'ultima.

Peraltro, pare doveroso evidenziare che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione resistente, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente.

Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda.”

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris è interamente affidato all'evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il sig. Pagano dai provvedimenti impugnati è gravissimo. Il mancato inserimento del ricorrente all'interno della GAE provvisoria comporta l'impossibilità per il Sig. Pagano di espletare per il triennio 2014 – 2017 l'attività di docenza.

E' pertanto necessario un provvedimento di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale volto a consentire, in via cautelare e con urgenza, la sospensione della graduatoria provinciale provvisoria, pubblicata in data 29 luglio 2014, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, in elusione dell'Ordinanza n. 3505/2014 resa da Codesto T.A.R., non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele.

È inoltre necessaria l'adozione, da parte di Codesto T.A.R., di un provvedimento volto a consentire la sospensione dell'Avviso prot. n. AOO9/U, adottato dall'Amministrazione resistente in data 29.07.2014, nella parte in cui ha stabilito che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”, vanificando, pertanto, la portata della succitata Ordinanza resa da Codesto T.A.R.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita al triennio 2014-2017, verrà pubblicata presumibilmente entro il mese di settembre 2014; entro tale data non sarebbe, difatti, possibile addivenire ad una pronuncia nel merito, la cui data di trattazione è stata fissata, peraltro, per il 23 aprile

2015, che definisca il presente giudizio. Si rende, pertanto, necessario un provvedimento cautelare urgente da parte di Codesto TAR, volto a consentire il reinserimento con riserva del Sig. Pagano all'interno della graduatorie provinciali provvisorie e definitive, riferite al triennio 2014-2017.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., previa adozione di misure cautelari urgenti, idonee a consentire al sig. Pagano il reinserimento all'interno della graduatorie provinciali provvisorie e definitive, riferite al triennio 2014-2017, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i decreti ministeriali e le graduatorie provinciali in epigrafe in parte qua.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si allegano i documenti indicati nel foliaro.

Roma, 7 agosto 2014

Avv. Stefania Terracciano

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, ha valore indeterminato. L'importo del contributo unificato risulta, comunque, non dovuto atteso che il ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore ad euro 32.298,99, come da autocertificazione già prodotta in giudizio con il deposito del ricorso introduttivo effettuato in data 12 giugno 2014 e, dunque, rientra nella fascia in ordine alla quale ha diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 7 agosto 2014

Avv. Stefania Terracciano

TESTO INTEGRALE DEL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Seq. III bis – R.G. n. 7766/2014 - camera di consiglio del 23.10.2014

Secondo ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse del **sig. Michele Pagano** (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula, n. 34 (V piano), ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it.

- ricorrente

contro

- *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;*
- *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Direttore pro tempore;*

- resistenti

e nei confronti di

- *Longobardi Salvatore;*
- *Brancaccio Loredana;*

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

- *del Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Scolastica Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui approva le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014-2017, senza prevedere l'inserimento del nominativo del ricorrente;*
- *della graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 26 agosto 2014, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento del Sig. Pagano Michele;*

nonché

- *della graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;*
- *della graduatoria provinciale provvisoria scuola II grado pubblicata – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet www.csa.napoli.bdp.it in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;*
- *dell'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”;*
- *del Decreto prot. n. AOO8/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli;*

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata “esclusivamente con modalità web” (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo “personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”.

Fatto

1. Preliminarmente si richiama e, per ragioni di sintesi, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 giugno 2014, nonché al contenuto del ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 7 agosto 2014, quanto alla puntuale ricostruzione in fatto ed alle argomentazioni in diritto ivi illustrate, che qui si intendano espressamente ribadite.

2. Come noto, con il ricorso introduttivo, il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, ha stabilito che la domanda di permanenza e/o aggiornamento sarebbe dovuta essere presentata “esclusivamente con modalità web” (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo “personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”.

In altri termini, non è consentita la presentazione di domanda di reinserimento dei docenti che nel triennio precedente non hanno tempestivamente inoltrato istanza di aggiornamento con conseguente cancellazione del nominativo dalla GAE.

3. Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, Codesto Ill.mo T.A.R., Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta del ricorrente sospendendo il decreto impugnato nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, impedendo ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE, pertanto, la domanda di aggiornamento inoltrata nei termini dal ricorrente (con raccomandata, considerato l'impedimento posto dal Ministero in relazione all'invio della stessa con modalità web) è da considerarsi valida ai fini del reinserimento nella GAE 2014-2017.

4. Con la medesima ordinanza il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione; detta pubblicazione è stata effettuata, come risulta dall'attestazione depositata agli atti di cui è causa.

5. Senonché, come già evidenziato in sede di primo ricorso per motivi aggiunti, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del presente giudizio, l'Amministrazione resistente, in data 29 luglio 2014, ha pubblicato la graduatoria provvisoria omettendo di inserire nel relativo elenco il nominativo del Sig. Pagano, nonché l'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, in cui viene stabilito che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”.

Tale circostanza ha indotto il ricorrente a presentare apposita impugnativa avverso i citati provvedimenti, chiedendo, contestualmente, la sospensione dell'avviso con conseguente inserimento del ricorrente nell'ambito della graduatoria.

In merito al suddetto ricorso per motivi aggiunti, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha fissato una nuova camera di consiglio, in data 23 ottobre 2014, per la trattazione dell'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano.

5. Sennonché anche nell'ambito della graduatoria definitiva, successivamente pubblicata, non risulta inserito il nominativo del Sig. Pagano.

Ed invero, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha approvato le “graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”, pubblicate sul sito web dell'Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), all'interno delle quali non compare, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

Pertanto, si rende necessaria la presentazione del presente ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto di approvazione della GAE definitiva del 26 agosto 2014, nonché avverso la graduatoria medesima, nella parte in cui non prevedono il reinserimento del nominativo del ricorrente.

I provvedimenti in questa sede impugnati risultano illegittimi in quanto inficiati, in via derivata, dai medesimi vizi già illustrati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, vanno annullati alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. 07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE - VIOLAZIONE

DELL'ORDINANZA TAR LAZIO, SEZ.TERZA BIS. N. 3505 DEL 22 LUGLIO 2014.

1. Con il ricorso introduttivo, il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

Il succitato decreto ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa lex specialis.

Anche con successivo avviso, prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del MIUR – USR per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, viene precisato che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”.

Conseguentemente, il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria provvisoria ed in quella definitiva, nonostante l'ordinanza cautelare resa da Codesto Ecc.mo T.A.R..

I provvedimenti in questa sede impugnati vanno annullati in quanto anch'essi adottati in violazione dell'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”; in particolare, il comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: “Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione resistente non si è al contempo premurata di

consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge, adottando anche i successivi provvedimenti in palese violazione di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema online, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

In ogni caso la domanda inoltrata dal ricorrente tempestivamente andava considerata valida ai fini del reinserimento nella GAE.

Al contrario, l'amministrazione non ha provveduto ad inserire nell'ambito della graduatoria il ricorrente, nonostante sul punto si fosse espresso il Tar con l'ordinanza n. 3505/2014, resa proprio sulla domanda cautelare proposta dal sig. Pagano, e malgrado l'orientamento giurisprudenziale pacifico in materia (richiamato espressamente nel provvedimento cautelare), alla stregua del quale: "Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine" (cfr. Cons. St., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658; T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 21 luglio 2010, n. 27460).

Pertanto, alla luce di quanto precisato da Codesto T.A.R., la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere

messo nella condizione di presentare l'istanza di reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura, in altri termini, consentendogli l'invio, come per gli altri docenti, tramite web.

In ogni caso la domanda in tale senso inoltrata con modalità cartacea, va considerata valida ai fini del reinserimento in graduatoria.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta palese la illegittimità dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

2. Quanto sin qui rappresentato evidenzia la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifeste del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, in aperta violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione amministrativa, sia di quelli costituzionalmente garantiti (di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana), sia di quelli previsti dalla normativa nazionale di cui alla Legge 241 del 1990, ha operato un illegittimo discrimine tra i docenti già inseriti nella precedente graduatoria (2011-2014) ed i docenti i cui nominativi non erano presenti in quest'ultima.

Peraltro, pare doveroso evidenziare che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione resistente, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente.

Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda, e successivamente non ha inserito lo stesso nella graduatoria ribadendo, con apposito avviso, di non considerare valide altre modalità di invio delle domande.

Giova ribadire che con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, codesto Ill.mo T.A.R., Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo il decreto impugnato nella parte in cui non consente a quest'ultimo il reinserimento nella graduatoria.

Tuttavia, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del presente giudizio, l'Amministrazione resistente, in data 29 luglio 2014, ha pubblicato la graduatoria provvisoria omettendo di inserire nel relativo elenco il nominativo del Sig. Pagano, contestualmente ha pubblicato, altresì, apposito avviso con cui

chiarisce che: “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l’inclusione per la prima volta o il ripristino dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”.

Dopodiché, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, l’Amministrazione resistente ha approvato le “graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”, pubblicate sul sito web dell’Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it), all’interno delle quali non compare, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

Ne consegue l’illegittimità del contegno tenuto dall’Amministrazione scolastica, la quale, in aperta violazione del dettato normativo di riferimento ed in totale elusione del disposto di cui all’Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, resa da Codesto T.A.R., ha ommesso l’inserimento del Sig. Pagano nella GAE 2014-2017 provvisoria del 29 luglio 2014, reiterando, peraltro, detta omissione con riferimento alla GAE 2014-2017 definitiva del 26 agosto 2014.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris è interamente affidato all’evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il sig. Pagano dai provvedimenti impugnati è gravissimo. Difatti, il mancato inserimento del ricorrente all’interno della GAE definitiva comporta l’impossibilità per il ricorrente di espletare per il triennio 2014 – 2017 l’attività di docenza.

E’ pertanto necessario un provvedimento di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale volto a consentire, in via cautelare e con urgenza, l’inserimento del nominativo del Sig. Pagano nell’ambito della graduatoria provinciale definitiva, pubblicata in data 26 agosto 2014, previa sospensione del Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del MIUR, nonché dell’Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del MIUR – USR per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che “le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l’inclusione per la prima volta o il ripristino dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”.

Peraltro, la gravità del pregiudizio arrecato al ricorrente risulta ancor più evidente se si considera che Codesto Ecc.mo T.A.R. aveva già adottato un provvedimento cautelare favorevole per il ricorrente e che, ciò nonostante, l’Amministrazione resistente ha reiterato l’omissione relativa all’inserimento del ricorrente all’interno delle graduatorie.

Il Sig. Pagano non potrà beneficiare della possibilità di prendere servizio temporaneamente ovvero con contratto a tempo indeterminato, all’interno degli istituti scolastici.

Considerato poi che le assunzioni relative ai docenti che presteranno servizio nel corso del presente anno solare saranno definite in tempi piuttosto celeri, il danno derivante al ricorrente dalla mancata adozione di un provvedimento cautelare che gli consenta di esercitare il proprio diritto al lavoro assumerebbe i connotati, oltre che della gravità, anche della irreparabilità.

Si evidenzia che Codesto ecc.mo Tar ha già fissato una nuova camera di consiglio, in data 23 ottobre 2014, per la trattazione della domanda cautelare proposta contestualmente ai primi motivi aggiunti.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., previa adozione di misure cautelari urgenti, idonee a consentire al sig. Pagano il reinserimento all'interno della graduatoria provinciale definitiva riferite al triennio 2014-2017, accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi all'avvocato anticipatario.

Si allegano i documenti indicati nel foliaro.

Roma, 22 settembre 2014

Avv. Stefania Terracciano

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, ha valore indeterminato. L'importo del contributo unificato risulta, comunque, non dovuto atteso che il ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore ad euro 32.298,99, come da autocertificazione già prodotta in giudizio con il deposito del ricorso introduttivo effettuato in data 12 giugno 2014 e, dunque, rientra nella fascia in ordine alla quale ha diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 22 settembre 2014

Avv. Stefania Terracciano"

Si notificano i su riportati atti (copia dei quali sarà pubblicata sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – fascia A047 – matematica, allegata al presente avviso.

Si notificano pertanto (relativamente alla graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – fascia A047 – matematica) ai Dott.ri: Vito Francesco, Mercorelli Carlo, Coppola Anna Clara, Benincasa Stefania, Corcione Margherita, Lo Tito Giuseppina, Longobardi Salvatore, Brancaccio Loredana, Nastro Maria, Ciccone Maria, Galluccio Caterina, Di Lorenzo Anna, Acierno Renato, Ascione Rossella, Masi Annalisa, Beneduce Saverio, Gallo Maria Concetta, Orofino Concetta, Ragone Gennaro, Nappi Maria, Mascolo Virginia, Palomba Chiarastella, Grasso Maria, Cuccurullo Roberta, Seccia Fiorenzo, Di Cristofaro Giovanna, Schiano Di Cola Sonia, Fiordellisi Carmen, Cibelli Ciretta, Papaioannou Paraskevi, Cipullo Giulia, Lanza Sara, D'Auria Giuseppa, Rinaldi Rosa, Petagna Maria Rosaria, De Cristofaro Maria, Romagnuolo Olimpia, Nobis Tiziana, Napoli Maria Rosaria, Panico Vincenzo, Pucciarelli Emilia, Sodano Concetta, Costanzo Ersilia, Luccio Nunzia, Mazzarelli Antonella, D'Alise Vincenzo, Tullio Rossa, Illiano Gianfilippo, Napolitano Anna, De Paola Antonella, Noviello Laura,

Iovino Luigi, Iodice Matteo, Cipolletta Antonio, Turco Antonio, Giusto Marianna, Bonanni Paolo, Romano Mariarosaria, De Stefano Anna, Reccia Giovanna, Brandi Rosaria, De Marco Carmine, Amirante Maria, Bellucci Marialuisa, Ilardi Sabrina, Guadagno Antonino, Caiazza Nicola, Rega Francesca, De Rosa Antonietta, Turco Paolo, Lobello Debora, De Franciscis Paola, Lo Sapio Antonella, Cerino Lorenzo, Perrella Michela Maria, Cimmino Giuseppe, Russo Luigi, Di Bello Vincenzo, Ambrosio Angela, Vitale Alessandra, Barbarisi Carla, Longobardi Brigida, Giordano Angiola, Ilardi Raffaella, Caruso Marilena, Mazza Francesca, Franzese Monica, Maiorino Carmela, Caiazza Giuseppe, Robustelli Giovanni, Iannicelli salvatore, Arabia Alessandra, Di Giovanni Matteo, Apice Aurelia, Murolo Maria Rosaria, De Notaristefani Ilaria, Micillo Stefania, Iazzetta Vincenza, Colao Stefania, Savarese Mariagrazia, Gargiulo Daniela, Miedico Angela, Di Meo Chiara, Romano Lucia, Esposito Barbara, Papillo Annarita, Fiorentino Rossella, Avossa Carlo, Trombaccia Mauro, Cozzolino Lucia, Manocchio Vittorio, Chiariello Anna, Carchia Nicola, Fasano Ilaria, Di Paola Carmela, Festa Marianeverso, Dell'Aversana Veronica, Scotto di Vetta Rosaria, Piemonte Maria, Lauritano Filomena, Meo Elisa, Ceglia Regina, Pardi Bianca, Mangiapili Teresa, Amato Valentina, Miranda Maria, Cuccurullo Francesca, Iermano Floriana, Scotto di Rinaldi Piera, Cavaliere Luigi, Del Mauro Stefania, Puzone Annalisa, D'Ambrosio Anna Lisa, Cutillo Mariarosaria, De Nicola Rosa, Cuomo Paola, La Montagna Giuseppina, Viola Chiara, Galluccio Gemma, Ansalone Anna, Rega Giuseppe, Borriello Andrea, Piccolo Pasquale, Noce Rosanna, Russo Fortunata, Patrone Lorenzo, Ostoni Michele, Bianco Angelo, Noviello Antonio, Formisano Luisa, Di Maria Giovanni, Volpe Valeria, Mihaila Marcela, Romano Maria, Gallo Valentina, Gioino Tanjo Uberto, Adinolfi Ornella, Grammegna Luciana, Ciardi Gianpaolo, Cavallo Bice, Colasante Maurizio, Fasano Miriam, Tortora Anna Rita, Esposito Antonio, Marino Emilia, D'Agostino Rosita, Caccavo Giuseppe, Cirillo Pasquale, Abagnale Lucia, Sicignano Modesta, Mazzarella Giuseppe, Esposito Annunziata, Amato Daniela, Romano Libera, Tromba Filomena, Vitiello Maria Lucia, Ponticorvo Angela, Giannattasio Salvatore, Intini Isabella, Esposito Giovanni, Bruno Francesca, De Simone Alessandra, Di Nardo Rosaria, Fasano Italo, Gatta Annalisa, Schettino Rossella, Iodice Gennaro, Di Filippo Diodoro, Mundo Gabriella, Di Gregorio Gabriella, Lalla Stefania, Oliviero Rosario, Giordano Concetta, Cerrone Gabriella, Palladino Nicla, Nanni Veronica, Russo Pasquale, Fiola Roberto, Piegari Ester, Della Gala Felice, Sardi Enzo, Paolone Giuseppe, Sabatino Paolo, Miranda Rosa, Fortunato Imma, Staffa Rosaria, Siniscalco Patrizia, Sessa Chiara Teresa, Cappetta Anna, Lombardi Biagina, Ruoppo Alessandra, De Vizia Maria Domenico, Addesso Vincenzo, Cerbone Pasqualina, Panachia Salvatore, Guariglia Raffella, Lombardi Nicola, Ascione Raffaele, Salzano Umberto, Cerasuolo Marianna, Monorchio Diego, Maglione Maria Grazia, Cascone Annunziata, Rossi Elvira, Falzea Rosaria, Maione Laura, Truppa Francesco, La Rovere Claudia, Lembo Loreta, Cafiero Carmela, Scaldaferrì Ornella, Scalzi Maria, Beneduce Maria, Limoncelli Ilaria, Cifariello Giuseppe, Cuocolo Gabriella, Cristiano Anna, Capasso Maria Italia, Della Gaggia

Paola, Di Iorio Giovanni Giuseppe, Loffredo Maria, Albore Antonella, Oliva Ida, Iovene Silvia, Chierchia Raffaella, Palmentieri Anna, Martusciello Annalisa, Di Matteo Nunzio, De Cicco Ivonne, Monaco Antonia, Cammarota Dorotea, Virone Annalisa, Cattaneo Anna Maria, De Gennaro Laura, Napoletano Licia, Malafronte Giovanna, Cucumo Eugenio, Terracciano Sara, Bolino Adele, Acampora Giovanna, Palma Luisa, Montella Serena, Del Gais Giuseppe, Garofalo Flora, De Luca Rocco, Frontoso Immacolata, Arfè Annarita, Monaco Francesca, Sannino Pasquale, Prisco Giuseppe Lorenzo, Crispino Gabriella, Buonagura Rosanna, Lombardi Loredana, Barbato Filomena, Giametta Emma, Vigliotti Daniela, Bilotta Elisabetta, Di Martino Christian, Marasco Rita, Amato Lucia, Scottoni Roberta, Feo Filomena, Esposito Faraone Filomena, Baccari Alessandra, Pugliese Antonella, Boccia Vania, Muscariello Caterina, Iasimone Virgilio, Grieco Marialuisa, Iannuzzi Stella Liliana, Marrazzo Adele, Annosi Sabrina, Laudando Pasquale, Farroni Fernando, Di Stasio Teresa, Castaldo Michela, Morra Anna, Antinolfi Claudio, Poli Concetta, Malerba Antonia, Chietti Roberta, Gatti Simona, Di Salle Olimpia, De Cicco Antonio, Paoletta Giuseppe, Ricolo Sara, Luongo Anna, Romano Silvia, Nastro Wanda, Esposito Maria, Todisco Antonietta, Lambiase Ermanno, Di Ruocco Maddalena, Cascone Lucia, Verlotta Angelo, Esposito Maria Rosaria, Di Marino Carmine, Bisogno Rita, Polichetti Angela, Messina Valeria Manuela, Maisano Francesca, Ilardi Elvira, Ruotolo Mariagrazia, Grimaldi Antonio, Criscuolo Biancamaria, Valerio Antonella, Scuotto Giovanna, Giugliano Michela, Sarni Ilaria, Santagata Fabio, Mengacci Antonio, Visone Raffaele, Perna Carmela, Tortora Irene, Militello Daniela, Angelino Iole, Oliviero Ilaria, Nesticò Vincenzo, Di Renzo Valeria, Arienzo Pompeo, Medugno Francesco, Scognamiglio Olga, Vallefuoco Consiglia, Della Camera Concettina, Di Ieso Valeria, Fiore Venere, Vozzola Filomena, Confuorto Gaetana, Colace Maria Teresa, Acunzo Fiorentino, Martone Mario, Iacono Claudia, Colesanti Lorenza, Acunzo Francesca, Tarantino Rosalina, Attianese Patrizio, Urciuoli Mario, Gargano Vichi, Colantonio Arturo, Romano Giovanna, Maresca Martina, Natale Roberta, Mauro Paolo, Allocca Maddalena, Silvestre Maria Rosaria, Viola Giovanna, Valente Antonio, Vallone Amelia, Guida Maria Carmela, De Rosa Tiziana, Calvanese Giuseppe, De Simone Mariarosaria, Filogamo Maria, Puzio Angela, Tartaglione Rosamaria, Sorgente Anna, Lucariello Luigi, Scotto di Carlo Vladimiro, Addison Marco, Poli Simona, Brandi Giuseppe, Senatore Rosa, Catania Stefania, Barbato Giuseppina, Sinapi Salvatore, Sodani Silvia, Fiorenza Grazia, Orteca Daniela, Grasso Domenico, Orsini Francesco, Rainone Mario, Pelosi Cristina, Balassone Maria, Mazza Rosario, Zeppa Chiara, Saviano Renato Maria, Matrone Carmine, Andrisani Ornella.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di R.G.7766/2014 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."